

REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

I lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti con almeno 35 anni di contribuzione conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti:

Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo	Lavori particolarmente usuranti (*)		Turnisti con 72/77 notti annue		Turnisti con 64/71 notti annue	
	Età	Quota	Età	Quota	Età	Quota
2013-2015	61 e 3	97,3	62 e 3	98,3	63 e 3	99,3
2016-2026	61 e 7	97,6	62 e 7	98,6	63 e 7	99,6

(*)

Lavori in galleria, in miniere, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti (in particolare per attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale) o all'interno di intercapedini, pozzetti o doppi fondi; di asportazione amianto, il lavoro notturno per tutto l'anno, i turnisti con almeno 78 notti annue, gli addetti alla c.d. «linea catena», i conducenti dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per i lavoratori dipendenti privati, che utilizzano la contribuzione da lavoro autonomo, l'età è aumentata di un anno, la quota di una unità.

Dal 1° gennaio 2017 a coloro che accedono a tale pensionamento non si applicano le cosiddette «finestre mobili», ossia il differimento della decorrenza della pensione (12/18 mesi) dopo la maturazione del diritto. Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una misura favorevole per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all'anno, e che sono impiegati, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, in cicli produttivi su turni di 12 ore.

Per tali lavoratori, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle quote, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

I lavoratori e le lavoratrici, che svolgono attività usuranti (d.lgs. n. 67/2011), possono anche conseguire il trattamento anticipato se soddisfano le condizioni previste in qualità di «precoci» con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età e in possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età (consulta la sezione *Pensionamento anticipato per le lavoratrici e i lavoratori precoci*).

(a cura di Ezio Cigna, responsabile politiche previdenziali della Cgil)